REGOLAMENTO (CEE) N. 2743/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 693/88 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per il 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3835/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù (5),

considerando che la decisione 90/672/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (6), modificata dalla decisione 90/673/CECA (7), prevede che la nozione di prodotti originari sia stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (8); che le regole da applicare a tale scopo devono essere identiche a quelle previste per gli altri prodotti;

considerando che le regole sull'origine contenute nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione (9) sono basate sull'uso del sistema armonizzato (d'ora in aventi citato come SA) che ha sostituito la nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale dal 1° gennaio 1988;

considerando che non esiste alcuna regola nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 693/88 per la voce ex 1505 del SA; che questo non corrisponde al reale contenuto della regola precedentemente applicata alla voce corrispondente della nomenclatura del CCD; che è pertanto opportuno ripristinare il reale contenuto della regola dell'origine come era prima del 1° gennaio 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 693/88 viene introdotta la seguente regola d'origine:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposte le sostanze non originarie per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
« ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) »

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(3) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.
(4) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.
(5) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.
(6) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 133.
(7) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 151.
(8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(9) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione